

**COMMISSIONE VIII**  
**ISTRUZIONE E BELLE ARTI**

**12.**

**SEDUTA DI MARTEDÌ 5 APRILE 1977**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DI GIESI**

**INDICE**

	<b>PAG.</b>
<b>Sostituzioni:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	67
<b>Proposte di legge (Discussione e rinvio):</b>	
PICCHIONI ed altri: Modifiche alla legge 26 luglio 1973, n. 438, concernente: Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo « Biennale di Venezia » (929);	
MARIOTTI ed altri: Modifiche alla legge 26 luglio 1973, n. 438, concernente: Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo « Biennale di Venezia » (964);	
DE MICHELIS ed altri: Aumento del contributo ordinario dello Stato per l'Ente « Biennale di Venezia » (1212) . . . . .	67
PRESIDENTE . . . . .	67, 68, 70, 71, 72
BARDOTTI . . . . .	72
PICCHIONI, <i>Relatore</i> . . . . .	68, 69, 70
SPITELLA, <i>Sottosegretario di Stato per i beni culturali ed ambientali</i> . . . . .	70, 71

**Sostituzioni.**

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Villari, Giannantoni, Raicich e Tessari sono rispettivamente sostituiti per la seduta odierna dai deputati Carandini, Ciai Trivelli Anna Maria, Da Prato e Torri.

**Esame delle proposte di legge: Picchioni ed altri: Modifiche alla legge 26 luglio 1973, n. 438, concernente: Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo « Biennale di Venezia » (929); Mariotti ed altri: Modifiche alla legge 26 luglio 1973, n. 438, concernente: Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo « Biennale di Venezia » (964); De Michelis ed altri: Aumento del contributo ordinario dello Stato per l'Ente « Biennale di Venezia » (1212).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Picchioni, Tantalò, Bianco, Giordano, Boldrin, Zucconi, Santuz, Fusaro e Rocelli: « Modifiche alla legge 26 luglio 1973, n. 438, concernente: Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo « Biennale di Venezia »; Mariotti, Di Giesi, Bandiera e Moro Dino: « Modifiche alla legge 26

**La seduta comincia alle 16,40.**

BARTOCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

luglio 1973, n. 438, concernente: Nuovo ordinamento dell'ente autonomo " Biennale di Venezia " »; De Michelis, Pellicani, Arfè, Bartocci, Cacciari, Raicich, Tessari Alessandro, Tiraboschi e Villari: « Aumento del contributo ordinario dello Stato per l'Ente " Biennale di Venezia " ».

Comunico che ci sono giunti i pareri della I e della V Commissione. Essi sono, per la Commissione Affari costituzionali: parere favorevole richiamando l'attenzione della Commissione di merito perché valuti l'opportunità del mantenimento del secondo comma dell'articolo 4, tenuto conto che la legge n. 70 del 1975 già consente e disciplina in via generale la possibilità di assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie; e per la Commissione Bilancio:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole alle proposte di legge a condizione che la misura del contributo ordinario sia elevata a non più di 3 miliardi; che al relativo onere annuo aggiuntivo di 2 miliardi si faccia fronte per il 1977 mediante una corrispondente aliquota delle maggiori entrate che affluiscono al bilancio dello Stato dello stesso anno per effetto della recente legge recante modificazioni all'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, concernente la devoluzione degli utili delle lotterie nazionali; e che sia infine soppressa l'autorizzazione all'ente (prevista dall'articolo 6 della proposta n. 964) a contrarre mutui a carico del bilancio dello Stato a ripianamento del disavanzo ».

Devo avvertire i colleghi che poiché i suggerimenti della V Commissione si riferiscono all'applicazione di una legge che è stata approvata dal Parlamento ma non è stata ancora pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, noi possiamo discutere ed approvare tutti gli articoli meno quello riguardante il finanziamento della legge. Pertanto, giunti a quell'articolo, dovremo sospendere la discussione, per riprenderla successivamente alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della legge cui la Commissione bilancio fa riferimento.

Non essendo presente l'onorevole Giordano, l'onorevole Picchioni ha facoltà di svolgere la relazione.

PICCHIONI, *Relatore f.f.* La presentazione dei tre progetti di legge sulla Biennale riformata testimonia di un rinnovato interes-

se per questa istituzione che, nel quadro generale degli enti culturali, può senz'altro considerarsi tra le più vive, anche se il modello culturale proposto non trova unanimi consensi. Questa riflessione, che non ha affatto un sapore critico, tende a richiamare l'attenzione dei colleghi su un complesso di norme emergenti dai diversi progetti, alcune delle quali sono comuni a tutti e tre i provvedimenti, e altre no.

Mi riferirò, per comodità di esposizione, ai tre progetti con i nomi dei presentatori, Picchioni, Mariotti e De Michelis. Mentre quest'ultimo si limita a rispondere ad una sola delle domande del dibattito in corso, quella cioè del finanziamento, gli altri due offrono una singolare convergenza attorno a determinate norme che ampliano l'arco e le possibilità di un nostro intervento legislativo. Da qui l'impegno politico che mi sono assunto di studiare i modi e le forme di un possibile progetto comune, pensato ed elaborato attraverso un sistematico raffronto dei vari articoli.

Mi permetto di seguire come canovaccio il testo unificato elaborato con i colleghi proponenti del provvedimento, facendo di questo una traccia per la discussione.

L'articolo 1 del progetto comune trae forza da un reale problema, di cui si ha traccia sia nell'articolo 1 del progetto Picchioni, sia nell'altro progetto Mariotti-Di Giesi. La scelta che più ci ha convinti è diretta a consentire che il consiglio direttivo della Biennale possa disporre contestualmente di due strumenti e cioè l'invito diretto rivolto agli autori e la possibilità di una intesa con i competenti organi dei paesi stranieri i quali, come è noto, sono tra l'altro titolari dei padiglioni oggi esistenti ai Giardini di S. Elena.

La spinta riformistica conferma e premia il principio dell'invito diretto, ma le esigenze di natura internazionale, con le quali la Biennale ha dovuto fare i conti nella preparazione delle manifestazioni del 1976, hanno consigliato di individuare un percorso di intese e di raccordi che possano facilitare il superamento di eventuali contrasti con i paesi stranieri.

L'articolo 2 del progetto comune ha come centro di revisione critica l'attività e la funzionalità del consiglio direttivo. Nei progetti Picchioni e Mariotti si ipotizza la possibilità di una riconferma per un successivo quadriennio dei componenti il consiglio direttivo. L'esigenza che sta alla base della richiesta trova conferma nell'attività di que-

sto consiglio che, faticosamente, attraverso un confronto critico delle diverse posizioni è riuscito ad elaborare un disegno culturale che ha bisogno di molte verifiche. Adottare un provvedimento di questo tipo, non significa premiare in modo indiscriminato una continuità di persone, ma assicurare all'ente la garanzia di un ordinato sviluppo di una cornice programmatica e metodologica nell'ambito della quale i direttori e le commissioni rappresentano il momento della scelta culturale a livello di scuole, di indirizzi, di proposte anche alternative. Da qui l'opportunità di offrire, per il prossimo quadriennio una linea di continuità, che salvaguardi l'istituzione da eventuali, possibili ritorni al passato.

Ai fini della funzionalità ci è parso opportuno introdurre una norma, che non è presente in nessuno dei progetti presentati, secondo cui il sindaco di Venezia può essere presente in consiglio con un « suo delegato ». Ciò consentirà alla Biennale di avere al suo interno, oltre che un rappresentante diretto del sindaco, anche un effettivo vicepresidente, che svolga un ruolo attivo, non solo durante le sedute del consiglio, ma anche negli intervalli tra un consiglio e l'altro. Si ipotizza cioè un vicepresidente con effettivi compiti gestionali.

Alla luce di queste considerazioni deve essere intesa la proposta che mi permetto di avanzare circa la istituzione di un comitato esecutivo per l'espletamento degli affari correnti, composta dal presidente, dal vice presidente e da tre consiglieri; rispetto al comitato esecutivo il segretario generale conserverebbe la stessa posizione che aveva in seno al consiglio e cioè la partecipazione con voto consultivo. Tale norma, che se accolta potrebbe trovare collocazione nell'articolo 2 del progetto comune, non intacca le competenze del presidente, del vicepresidente e del segretario generale; essa nasce dal convincimento della grave complessità della gestione e dalla opportunità di garantire una continuità operativa attraverso un organo collegiale, ormai in uso in diverse altre istituzioni culturali.

Sempre allo scopo di facilitare il funzionamento del consiglio, potrebbe essere inserita una norma — già presente nei progetti Picchioni e Mariotti — circa la validità delle sedute del consiglio, che in seconda convocazione potrebbe operare con la maggioranza assoluta dei componenti e non, come adesso, con la presenza dei due terzi dei suoi componenti.

Un altro ordine di problemi tende a rispondere alle domande emerse dalla continua collaborazione e dal fattivo confronto con le forze dell'associazionismo di base.

Tali forze si sono pubblicamente confrontate in molte occasioni, ed anche di recente, con i partiti. Alcune di queste proposte ci sono parse di tale peso e importanza che eluderle poteva risultare una fuga rispetto alle nostre responsabilità. Di questo non vi è traccia nei tre progetti presentati, ma l'esame critico di quei dibattiti ci ha portati a considerare due ordini di problemi. Il primo attiene ad una antica richiesta, già espressa nel settembre del 1976 in un documento unitario che vide associate le forze della cooperazione, dell'associazionismo culturale, dei gruppi i quali si occupano di cultura cinematografica, delle grandi associazioni del tempo libero. Il documento che fu elaborato nel convegno di Mirano nel corso di un incontro sui temi del decentramento culturale, tra l'altro chiedeva che una quota parte del bilancio annuale della Biennale fosse destinata all'attività permanente e alle iniziative per il decentramento. È un grosso tema: la Biennale che noi più spesso giudichiamo per le manifestazioni stagionali che da maggio a settembre si svolgono a Venezia, svolge anche per la città, con la città, con il retroterra culturale del Veneto tutta una serie di iniziative che non possono essere sacrificate nelle pieghe del bilancio. Da qui la necessità di responsabilizzare il consiglio direttivo impegnandolo a destinare su motivati progetti una quota parte del bilancio per una serie di iniziative che potrebbero essere svolte o attraverso l'archivio, aprendolo finalmente alla città, agli operatori culturali, alle associazioni, o attraverso la commissione consiliare per il decentramento, che dovrebbe farsi carico di tutte le attività decentrate non solo nel Veneto, ma anche nelle diverse regioni d'Italia, in un rapporto rinnovato con regioni, enti culturali, realtà territoriali, o — infine — attraverso gli esistenti gruppi di lavoro: quello sull'informazione, quello sulla scuola, quello per la preparazione dei convegni. Non è per entrare all'interno del lavoro del consiglio che si formulano qui alcune ipotesi, ma solo per testimoniare che questa norma, alla quale diamo particolare importanza, si inquadra in un lavoro già avviato e di cui il legislatore deve essere messo al corrente onde assicurare al lavoro stesso una con-

tinuità ed una sicurezza fuori dalle mode annuali o d'ascelte non ben motivate.

Sempre rispondendo ad uno dei più importanti settori esterni della Biennale, e cioè all'associazionismo di base, abbiamo ritenuto opportuno prevedere una seduta pubblica del consiglio da destinare ad un incontro diretto con le organizzazioni culturali, da svolgersi nella fase preparatoria del programma delle manifestazioni. Ciò consentirà alle associazioni di essere presenti in un momento cruciale, quello della elaborazione dei progetti e far sentire la loro voce in modo tale che di essa si possa tener conto nel piano generale di attività.

Un ulteriore centro di interesse è quello che riguarda i direttori e le commissioni. Su di essi è possibile, sempre sulla base dell'esperienza, individuare alcune norme correttive, le quali potrebbero trovare posto in un quarto articolo di un possibile progetto comune. Di questo tipo di problemi non si parla nei progetti Picchioni, Mariotti e De Michelis, pur tuttavia essi sono presenti nel dibattito culturale ed è per questo doveroso da parte nostra tenerne conto in questa fase. Come già detto, i direttori e le commissioni rappresentano i momenti essenziali della proposta culturale: attraverso di essi emergono le scelte, gli orientamenti, gli indirizzi delle diverse scuole che si contendono il campo. Per non dare fissità al quadro culturale ci è parso conveniente proporre che i direttori durino in carica per non più di un quadriennio per assicurare una loro continuativa ed adeguata presenza a Venezia, onde non privare la preparazione delle manifestazioni dell'apporto indispensabile che essi sono chiamati a dare. I direttori si debbono far carico della scelta definitiva delle proposte da sottoporre al consiglio, mentre le commissioni — ed è questa una nuova norma — debbono stabilire un rapporto di consulenza con il direttore, di sostegno critico, ma non debbono sovrapporsi ad esso, né condizionarlo nelle sue responsabili scelte e nel suo diritto di dibattere davanti al consiglio direttivo lo spettro delle proposte culturali che egli intende portare innanzi. Questo complesso di problemi, ripeto, potrebbe far parte del quarto articolo di un progetto comune.

Circa il finanziamento, il testo del progetto De Michelis-Pellicani, in larga parte simile a quelli Picchioni e Mariotti, può trovare collocazione all'articolo 5 del progetto comune, che appunto prevede l'aumento da uno a tre miliardi dello stanziamento

annuo della Biennale. All'onere annuo di lire due milioni, derivante appunto dall'aumento del contributo statale, di cui alla presente legge, si dovrà far fronte mediante il ricorso ad un determinato capitolo di bilancio di cui parlerò più avanti.

Il problema del finanziamento ha già ricevuto la scorsa settimana una risposta positiva dalla V Commissione bilancio. Non si tratta soltanto di uno stanziamento straordinario, talvolta dato in ritardo e quindi con il rischio di vederlo speso male, ma di un aumento definitivo, che colloca la Biennale al riparo da polemiche, talvolta pretestuose, che rischiano di confondere un problema reale come quello del finanziamento con altri problemi di diversa natura. È pratica di buon governo tener separate le due cose ed impedire inutili e vane strumentalizzazioni. Per questo mi sia consentito di raccomandare l'approvazione contestuale della parte finanziaria assieme a quella normativa, che non vuole certo alterare il disegno complessivo di questa istituzione, da poco rinnovata, ma solo offrire con degli utili correttivi una maggiore scorrevolezza all'istituzione medesima, assicurando ai suoi organi interni una ben marcata fisionomia, ciascuno nel proprio ambito, senza sovrapposizioni.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

**SPITELLA, Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.** Il Governo è favorevole alla sollecita approvazione di questo provvedimento che mira a risolvere una serie di problemi che si sono creati in ordine al funzionamento della Biennale e soprattutto per definire in maniera stabile la questione del finanziamento, che già nelle precedenti legislature aveva formato oggetto di esame da parte del Parlamento e che aveva trovato soltanto una soluzione temporanea con la concessione di un contributo di carattere straordinario, *una tantum*.

Nel dare la sua piena collaborazione alla definizione del problema finanziario, il Governo ha inteso riconfermare la sua particolare attenzione nei confronti di una delle istituzioni culturali più importanti e più prestigiose del nostro paese.

Credo che sia opportuno prendere in attesa considerazione le proposte che sono state elaborate insieme da parte dei gruppi

politici i quali avevano presentato progetti di legge diversi.

Il Governo quindi, in linea di massima, esprime il suo parere favorevole a quanto è stato preannunciato dal relatore, riservandosi di intervenire, soprattutto in merito ad alcuni aspetti di carattere tecnico, man mano che si discuteranno gli articoli del provvedimento.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato.

Poiché ai primi 3 articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 1.

L'articolo 10 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è sostituito dal seguente:

« La partecipazione alle manifestazioni dell'Ente autonomo " La Biennale di Venezia " avviene per invito rivolto agli autori dal consiglio direttivo. Ove questo lo ritenga opportuno concorda con i competenti organi dei paesi stranieri le forme di collaborazione da prevedere nei programmi e nei regolamenti, di cui all'articolo 2 e al secondo comma, punto *d*) dell'articolo 9 della presente legge ».

(È approvato).

#### ART. 2.

Al primo comma lettera *a*) dell'articolo 8 della legge 26 luglio 1973, n. 438, dopo le parole « il sindaco di Venezia » sono aggiunte le parole: « o un suo delegato ».

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è aggiunto il seguente comma:

« Ferme restando le competenze e le prerogative del presidente del vicepresidente e del segretario generale, il consiglio direttivo istituisce al suo interno, per l'espletamento degli affari correnti, un comitato esecutivo, composto dal presidente, dal vicepresidente e da 3 consiglieri. Il segretario generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del comitato ».

Il primo capoverso del primo comma dell'articolo 12 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è sostituito dal seguente:

« I componenti il consiglio direttivo, indicati nelle lettere da *a*) a *g*) del comma

primo dell'articolo 8 durano in carica un quadriennio e possono immediatamente essere riconfermati limitatamente al quadriennio successivo ».

Il primo capoverso del sesto comma dell'articolo 13 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è sostituito dal seguente:

« Le adunanze del consiglio direttivo sono valide con la presenza in prima convocazione dei due terzi dei componenti e in seconda convocazione con quella della maggioranza dei componenti ».

(È approvato).

#### ART. 3.

Al terzo comma, numero 2 dell'articolo 9 della legge 26 luglio 1973, n. 438, dopo le parole « programmate e svolte », sono aggiunte le parole: « quota parte del bilancio annuale dovrà essere destinata, sulla base di impegni programmatici all'attività permanente e alle iniziative per il decentramento ».

Dopo il secondo comma dell'articolo 13 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è inserito il seguente comma:

« Ogni anno, nella fase preparatoria del programma delle manifestazioni, il consiglio direttivo promuove un incontro pubblico a carattere consultivo con le organizzazioni culturali, sociali e politiche, interessate ai settori di attività della Biennale ».

Vengono soppresse al secondo comma, lettera *e*) dell'articolo 9 della legge 26 luglio 1973, n. 438, le parole: « nonché da pubbliche riunioni promosse almeno una volta all'anno ».

(È approvato).

L'onorevole Bardotti ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

#### ART. 3-bis.

All'articolo 15 della legge 26 luglio 1973, n. 438, alla lettera *b*) del punto I del se- « uno dal Ministro della pubblica istruzione » con le parole « uno dal Ministro per i beni culturali ed ambientali ».

Alla lettera *a*) del punto 2 del comma sopracitato, si sostituiscono le parole « uno dal Ministro della pubblica istruzione »,

con le parole « uno dal Ministro per i beni culturali ed ambientali ».

BARDOTTI. Ho presentato questo articolo aggiuntivo perché è indispensabile modificare l'articolo 15 della legge n. 438 laddove si precisa la composizione del collegio sindacale; infatti è chiaro che i rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione devono essere ora sostituiti, in seno al collegio stesso, da rappresentanti del Ministero dei beni culturali e ambientali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo.

(È approvato).

Poiché agli articoli 4 e 5 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 4.

Al secondo comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1973, n. 438, dopo le parole « quattro anni e », deve essere aggiunta la parola « non ».

Dopo il terzo comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è inserito il seguente comma:

« I direttori sono tenuti ad assicurare una loro continuativa ed adeguata presenza a Venezia ».

Al quarto comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1973, n. 438, dopo la parola « esperti », sono aggiunte le parole: « che hanno carattere consultivo ».

(È approvato).

#### ART. 5.

L'articolo 35 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è sostituito dal seguente:

« Il contributo dello Stato per il finanziamento dell'Ente autonomo " La Biennale di Venezia ", di cui agli articoli 3, punto b) e 35, primo e secondo comma, della legge 26 luglio 1973, n. 438, è fissato con

decorrenza dall'anno 1977 in lire 3.000 milioni da iscriversi in ragione di lire 1.000 milioni e di lire 2.000 milioni rispettivamente nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo ed in quello del Ministero dei beni culturali e ambientali.

Nell'anzidetto contributo di lire 3.000 milioni restano assorbiti il contributo di cui alla lettera g), punto 4), dell'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nonché quello di lire 120 milioni previsto dallo stesso articolo 45, lettera l), della legge predetta, quello di lire 50 milioni, di cui all'articolo 36 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e quello di lire 160 milioni, di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1967, n. 1081.

La metà del contributo, di cui al primo comma, deve essere corrisposto entro il 31 gennaio dell'esercizio cui si riferisce.

Con decreto del Ministro del tesoro, emanato su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo e per i beni culturali e ambientali, fermo restando l'importo annuo complessivo, possono operarsi variazioni compensative fra le somme negli stati di previsione della spesa dei Ministeri anzidetti.

I contributi assegnati dallo Stato, dagli enti locali e dagli enti pubblici non concorrono a formare il reddito mobiliare dell'Ente autonomo " La Biennale di Venezia " ».

(È approvato).

Per i motivi che ho già indicato, l'esame dell'articolo 6, relativo alla copertura finanziaria del provvedimento, è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 17,30.**

---

IL CONSIGLIERE VICARIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO